



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, recante "Riordinamento dei giudici di Assise", sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recante "Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni;

RENDE NOTO

1 – Che tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo già iscritti negli elenchi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della suddetta legge 10 aprile 1951, n. 287 per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della predetta legge e che intendano svolgere tali funzioni, sono invitati a iscriversi, **entro e non oltre il 31 luglio p.v.**, negli elenchi integrativi comunali, compilando l'allegato modello di domanda.

2 – Che i giudici popolari devono necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3 – Che non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, in attività di servizio;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Castel Sant' Elia li, 07 maggio 2025

IL SINDACO

(F.to Arch. Vincenzo Girolami)

* Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993